

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2110 del 04/07/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA15A0016 COMUNE DI FAENZA(RA) LOC. SAN LAZZARO DITTA: LIVERANI ANGELA USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2158 del 01/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA15A0016
COMUNE DI FAENZA(RA) LOC. SAN LAZZARO
DITTA: LIVERANI ANGELA
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di

acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

PREMESSO che:

- in data 28.12.2007 protocollo regionale PG.0293303 del 07.01.2008 il Sig. Padovani Vittorio ha presentato la richiesta di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee proc. RA01A0582/12RN01 comprendente n. 8 pozzi (cod. risorsa RAA9097-RAA9098-RAA2314-RAA2315-RAA6860-RAA6862-RAA6864-RAA1959);
- in data 21.07.2015 protocollo regionale PG.0515723 la Sig.ra Liverani Angela ha presentato richiesta di cambio di titolarità per 5 dei pozzi concessionati (RAA6862-RAA6864-RAA6860-RAA9097-RAA9098) a causa della cessazione del contratto di affitto e si è quindi proceduto ad assegnare per tali pozzi un nuovo procedimento n° RA15A0016;

PRESO ATTO che la Sig. Liverani Angela ha presentato in data 30.11.2015 PG.851829 l'integrazione alla pratica RA15A0016 e ha versato, in data 06.06.2015, l'importo pari ad € 188,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in Comune di Faenza località S. Lazzaro su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 243 mappale n. 53 (Pozzo RAA6860 e RAA6864), foglio 243 mappale 85 (Pozzo RAA6862 e RAA9098), foglio 243 mappale 47 (Pozzo RAA9097);
- il prelievo avverrà mediante cinque pozzi già esistenti:
 - Pozzo RAA6860 avente profondità m 39 e diametro 1000mm;
 - Pozzo RAA6862 avente profondità m 30 e diametro 1000mm;
 - Pozzo RAA6864 avente profondità m 40 e diametro 1000mm;
 - Pozzo RAA9097 avente profondità m 40 e diametro 1000mm;
 - Pozzo RAA9098 avente profondità m 40 e diametro 1000mm;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso irrigazione agricola, è pari a circa mc/annui 20.400;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 in data 18.11.2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta a protocollo regionale col n. PG.2016.0164007 in data 09.03.2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:
 1. di richiedere il mantenimento dei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per consentire misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di manufatti chiusi che isolino e contengano tutte le strutture superficiali dei pozzi e di adeguati avampozzi;
 3. di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati;
 4. di limitare la pratica dei trattamenti fitosanitari alle strette vicinanze dei pozzi;
- della nota in data 24.12.2015 assunta a protocollo col n. PGRA.2016.5675 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo ammissibile a condizione che venga accertata la impossibilità del ricorso a soluzioni alternative e con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale; evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del PTA in considerazione dell'esigenza di ridurre compatibile in relazione allo stato del bilancio idrogeologico;
- della nota assunta a protocollo regionale col n. PG.2016.0220931 in data 30.03.2016 con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna, accertata l'impossibilità allo stato attuale di soddisfare la domanda di acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, nulla osta al rilascio della concessione;

DATO CONTO che l'Autorità di Bacino e la Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere con alcune prescrizioni, che tuttavia si ritiene di dovere considerare favorevoli alla luce del parere del Consorzio di Bonifica e con l'inserimento nell'atto di concessione di alcune condizioni;

ACCERTATA:

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico:
 - **06 10ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale – confinato superiore**

STATO quantitativo	SQUAS:	BUONO;
STATO qualitativo	SCAS:	BUONO;

 - Pozzo RAA6860, profondità m 39, l/s 1,00, mc annui 6.000;
 - Pozzo RAA6862, profondità m 30, l/s 1,00, mc annui 6.000;
 - Pozzo RAA6864, profondità m 60, l/s 1,00, mc annui 6.000;
 - Pozzo RAA9097, profondità m 40, l/s 1,00, mc annui 1.200
 - Pozzo RAA9098, profondità m 40, l/s 1,00, mc annui 1.200;

- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile necessario in base alle tipologie di colture praticate in relazione al comparto irriguo che richiedono nello specifico di irrigare circa ha 3,80 di terreno coltivato a vite e ha 9,50 di terreno coltivato a pesco e di eseguire i trattamenti antiparassitari necessari;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola (irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari);

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare alla Ditta Liverani Angela, C.F. LVRNGL57S64D458Z la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza – località San Lazzaro Via Strocca n. 78, da destinarsi ad uso irrigazione agricola fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata dai seguenti punti di prelievo ubicati nel Comune di Faenza, località San Lazzaro, via Strocca 78:
 - Pozzo RAA6860, sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Faenza foglio n.243, mapp. n.53, UTM*32: X= 734.941; Y= 903.434;
 - Pozzo RAA6862, sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Faenza foglio n.243, mapp. n.85, UTM*32: X= 735.029; Y= 903.555;
 - Pozzo RAA6864 sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Faenza foglio n.243, mapp. n.53, UTM*32: X= 735.085; Y= 903.324;
 - Pozzo RAA9097, sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Faenza foglio n.243, mapp. n.47, UTM*32: X= 734.958; Y= 903.652;
 - Pozzo RAA9098, sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Faenza foglio n.243, mapp. n.85, UTM*32: X= 734.908; Y= 903.438;
3. di fissare la portata di concessione, da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare, parte integrante del presente atto, fino ad un massimo non superiore a mod max 0,05 (pari a l/s 5,00), ovvero per un volume annuo massimo complessivo pari a 20.400 mc;
4. di fissare, nel rispetto di quanto riportato al precedente punto 3), le seguenti portate derivabili dai singoli pozzi:
 - Pozzo RAA6860, mod. max 0,01 (pari a l/s 1,00), volume massimo mc/a 6.000;
 - Pozzo RAA6862, mod. max 0,01 (pari a l/s 1,00), volume massimo mc/a 6.000
 - Pozzo RAA6864, mod. max 0,01 (pari a l/s 1,00), volume massimo mc/a 6.000;
 - Pozzo RAA9097, mod. max 0,01 (pari a l/s 1,00), volume massimo mc/a 1.200;
 - Pozzo RAA9098, mod. max 0,01 (pari a l/s 1,00), volume massimo mc/a 1.200;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
6. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

7. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2016 in € 8,10 dando conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 fino al 2025, pari complessivamente a euro 72,90, dovranno essere versati anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. **Tale canone per l'importo complessivo di euro 81,00 dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;**
8. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola con procedura ordinaria, richiesta dalla Ditta Liverani Angela, C.F. LVRNGL57S64D458Z - Procedimento n. RA15A0016.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante cinque pozzi, già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo RAA6860

- diametro mm 1000;
- profondità m 39;
- tubo di mandata diametro mm. 50
- portata della pompa l/s 1,00;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 6.000.
- potenza della pompa Kw 2,25.

Pozzo RAA6862

- diametro mm 1000;
- profondità m 30;
- tubo di mandata diametro mm. 50
- portata della pompa l/s 1,00;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 6.000.
- potenza della pompa Kw 2,25.

Pozzo RAA6864

- diametro mm 114;
- profondità m 40;
- tubo di mandata diametro mm. 50
- portata della pompa l/s 1,00;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 6.000.
- potenza della pompa Kw 2,25.

Pozzo RAA9097

- diametro mm 1000;
- profondità m 40;
- tubo di mandata diametro mm. 50
- portata della pompa l/s 1,00;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 1.200.
- potenza della pompa Kw 2,25.

Pozzo RAA9098

- diametro mm 1000;

- profondità m 40;
- tubo di mandata diametro mm. 50;
- portata della pompa l/s 1,00;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 1.200.
- potenza della pompa Kw 2,25.

I prelievi sono ubicati nel Comune di Faenza, località San Lazzaro Via Strocca 78 su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.243, mapp. n.53 (pozzi RAA6860 e RAA6864) mapp. 85 (pozzi RAA6862 e RAA9098) mapp. 47 (pozzo RAA9097) aventi le seguenti coordinate geografiche:

- Pozzo RAA6860 UTM*32: X= 734.941; Y= 903.434
- Pozzo RAA6862 UTM*32: X= 735.029; Y= 903.555
- Pozzo RAA6864 UTM*32: X= 735.085; Y= 903.324
- Pozzo RAA9097 UTM*32: X= 734.958; Y= 903.652
- Pozzo RAA9098 UTM*32: X= 734.908; Y= 903.438

La risorsa derivata sarà utilizzata per irrigare circa ha 3,80 di terreno coltivato a vite e ha 9,50 di terreno coltivato a pesco e per eseguire i trattamenti antiparassitari necessari.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 5,00;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 20.400.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione

ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore nell'anno precedente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.